

**PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002.
(Individuazione dell'autorità competente a realizzare la procedura espropriativa per la
realizzazione della strada denominata Loc. Grondona - M. Penna)**

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/7345 del 8/04/2004

In merito alla competenza sulla procedura espropriativa per realizzare la strada denominata Loc. Grondona - M. Penna, si forniscono le seguenti indicazioni sulla base delle informazioni fornite, ossia che trattasi di opera prevista nel PRG approvato con delibera di Giunta Provinciale il 12.07.1997 e che l'approvazione del progetto definitivo è avvenuta da parte della Comunità Montana il 10.02.2003.

Al fine di chiarire quale è il soggetto competente alla procedura espropriativa occorre ricordare che la L.R. n. 37 del 2002 prevede all'art. 26, comma 3, una norma transitoria secondo la quale i procedimenti iniziati prima della entrata in vigore della stessa legge proseguono e producono effetti secondo la normativa previgente. Da tale disposizione ne consegue che se il vincolo è stato apposto prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002 si dovrebbe applicare la L. n. 865 del 1961 che vede la competenza del Comune, mentre se il procedimento è iniziato successivamente l'autorità competente è quella che deve realizzare l'opera.¹

Nel caso prospettato dalla Comunità Montana risulta che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002, ma occorre a questo punto verificare se entro i 5 anni successivi sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, anche mediante l'approvazione del piano particolareggiato. L'art. 2 della L. n. 1187 del 1968, dispone infatti che "Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati".

Considerato che l'approvazione del progetto definitivo è avvenuta successivamente al termine di durata del vincolo e dunque non è un atto idoneo ad impedirne la scadenza, si ritiene che, qualora si accerti che nei cinque anni di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio non siano stati approvati piani attuativi, le previsioni di PRG che impongono il vincolo debbano ritenersi scadute.

In tal caso si presenta pertanto la necessità di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, come richiesto dall'art. 13, comma 3, della L.R. n. 37 del 2002, ossia mediante una variante urbanistica o altro atto che secondo la legislazione vigente comporti variante allo strumento urbanistico comunale.

Dovendo la procedura espropriativa ripartire dalla prima fase, quella dell'apposizione del vincolo espropriativo, la normativa applicabile è quella vigente attualmente, ossia la L.R. n. 37 del 2002 e, per quanto dalla stessa non disposto, il DPR. n. 327 del 2001.

Ne consegue che l'autorità espropriante è l'autorità che ha la competenza a realizzare l'opera, quindi la Comunità Montana. La stessa dovrà pertanto attivare la procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art.

12, inviando il progetto preliminare al Comune; nel caso in cui voglia unire gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e quelli della dichiarazione di pubblica utilità trasmetterà al Comune il progetto definitivo in luogo del preliminare, come consentito dall'art. 12, comma 6 della stessa legge.

Si ricorda, in ultimo, che l'ufficio per le espropriazioni della Comunità Montana dovrà provvedere (come richiesto dall'art. 9, della L. n. 37 del 2002) ad effettuare le comunicazioni personali a seguito dell'adozione di variante urbanistica la cui approvazione comporta apposizione del vincolo espropriativo, al fine di consentire ai proprietari delle aree di presentare le osservazioni; inoltre il Comune nelle pubblicazioni sul BUR e sul giornale relative all'adozione di variante dovrà specificatamente indicare (come richiesto dall'art. 10, comma 2, della stessa legge) l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (ed eventualmente di dichiarazione di pubblica utilità) derivante dall'approvazione della variante stessa.

¹ Sia il DPR. n. 327 del 2001, all'art. 6, comma 1, che la L.R. n. 37 del 2002, all'art. 3, comma 1, dispongono che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessari.